

Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n° 292 del 21/06/1996

**Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal
Ministero della Pubblica Istruzione,
ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, concernente l'attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 9/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Visto il D.L.vo 19 marzo 1996, n. 242, concernente modifiche ed integrazioni al D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 sopra citato

Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato D.Lvo. n. 242/96

Rilevato che l'art. 2, comma 1, del D.L.vo n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 242/96, stabilisce che «nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale»

Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1, del D.L.vo n. 242/96, prevede che entro sessanta giorni della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, procedano all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett. b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività

Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione

Decreta:

Art. 1.

Ai fini ed effetti dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le Istituzioni Scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

- A) Ufficio dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
- B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi
- C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
- D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.

Art. 2.

Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione) e nella Biblioteca di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano poteri di gestione.

Art. 3.

Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del D.L.vo n. 242/96, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica, verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai fini dell'applicazione delle norme dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96 di cui in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.